

273.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6585	Disegno di legge di ratifica S. 1846 (Approvato dal Senato) n. 2993:	
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	6583	(Articoli)	6549
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	6585	(Ordine del giorno)	6552
Commissione parlamentare per le questioni regionali (Modifica nella composizione)	6583	Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6584
Consigli regionali (Trasmissione di documenti)	6584	Missioni vevoli nella seduta dell'8 novembre 1995	6583
Disegno di legge S. 1602 (Approvato dalla III Commissione del Senato) n. 2848:		Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	6584
(Articoli)	6537	Proposta di legge S. 359-B (Approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) n. 2231-B:	
(Ordine del giorno)	6542	(Articoli 1 e 2)	6555
Disegno di legge di conversione S. 2133 (Approvato dal Senato) n. 3254:		(Emendamenti agli articoli 1 e 2)	6562
(Articolo unico)	6545	Proposte di legge (Annunzio)	6583
(Articoli del relativo decreto-legge)	6545	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	6585

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1602 — PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI E DISPOSIZIONI RELATIVE AD ENTI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (APPROVATO DALLA III COMMISSIONE DEL SENATO) (2848)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 145.000 dollari USA, per il finanziamento della partecipazione italiana al Gruppo delle consultazioni informali intergovernative di Ginevra istituito nell'ambito dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per gli anni 1993, 1994 e 1995.

2. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 600.000 franchi francesi, quale contributo dell'Italia per l'anno 1995 al Segretariato interinale preparatorio del nuovo accordo sul commercio dei materiali strategici verso Paesi a rischio.

3. È autorizzato l'aumento di lire 100 milioni annui a decorrere dal 1995 del contributo alla *Maison de l'Italie* della città universitaria di Parigi, di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 424.

ART. 2.

1. Ai fini dell'estinzione dei disavanzi d'amministrazione accertati alla data del 31 luglio 1995 e certificati dal collegio dei revisori dei conti, è autorizzata la concessione all'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) e all'Istituto Italo-Africano di contributi straordinari rispettivamente nelle misure di lire 2.325 milioni e 850 milioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data di erogazione dei contributi di cui al comma

1, gli enti beneficiari sono tenuti a presentare ai Ministeri vigilanti una relazione sullo stato delle procedure di estinzione.

ART. 3.

1. È istituito, quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, l'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) - di seguito denominato Istituto - che persegue le finalità che le vigenti disposizioni assegnano all'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente e all'Istituto Italo-Africano, salvaguardandone il patrimonio di competenza ed esperienze.

2. L'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente e l'Istituto Italo-Africano sono soppressi e, di conseguenza, sono abrogate tutte le disposizioni normative in vigore che disciplinano tali enti. Il nuovo Istituto succede agli enti soppressi in tutti i rapporti attivi o passivi e permane nella titolarità dei rispettivi patrimoni. In fase di prima applicazione della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996, ciascuno dei predetti patrimoni costituisce ad ogni effetto un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome.

3. Il personale dipendente dagli enti soppressi di cui al comma 2 è trasferito al nuovo Istituto e conserva il regime di previdenza vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico in godimento. La dotazione organica dell'Istituto corrisponde provvisoriamente alla somma delle dotazioni organiche degli enti soppressi così come determinate ai sensi dell'articolo 22,

comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni. Entro il 31 dicembre 1996 l'Istituto provvede alla rideterminazione della pianta organica ai sensi degli articoli 31 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'Istituto è iscritto alla categoria VII della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni. All'Istituto stesso si applicano la legge 21 marzo 1958, n. 259, la legge 20 marzo 1975, n. 70, e l'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto non previsto dalla presente legge.

ART. 4.

1. Per il conseguimento dei propri fini l'Istituto provvede a:

a) predisporre e realizzare programmi di studi e di ricerche;

b) promuovere iniziative di collaborazione culturale e scientifica attraverso scambi di informazioni, esperienze e conoscenze tra studiosi ed esperti;

c) realizzare progetti di cooperazione, di consulenza e di assistenza, con particolare riferimento alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi africani e orientali e, in tale quadro, effettuare missioni, viaggi di studio e campagne archeologiche in detti Paesi;

d) acquisire e conservare ogni tipo di documentazione sul patrimonio storico, artistico e culturale del mondo africano e orientale, nonché sulla sua situazione politica, economica, sociale;

e) organizzare corsi di insegnamento delle lingue e culture dei Paesi dell'Africa e dell'Asia nonché altri corsi specializzati pertinenti ai propri fini;

f) favorire la presenza di studenti dei suddetti Paesi nelle istituzioni nazionali per il completamento e il perfezionamento della loro formazione, anche attraverso la concessione di borse e sussidi di studi;

g) svolgere attività editoriale in proprio o in collaborazione con altri enti o case editrici;

h) stipulare convenzioni e concludere intese per attività in comune con università, accademie, istituzioni culturali e di ricerca, nonché con altri enti, associazioni ed organismi italiani o stranieri nei settori delle proprie attività;

i) assumere qualsiasi altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini di cui all'articolo 3;

l) istituire sezioni in Italia e all'estero.

2. L'Istituto fornisce relazioni di studio, schede informative e documentazioni su problemi specifici che riguardano il mondo africano e orientale al Ministero degli affari esteri e alle altre Amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta, nonché, mediante apposite convenzioni o intese, ad enti e soggetti pubblici e privati.

ART. 5.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio d'amministrazione;

d) il Consiglio scientifico;

e) il Collegio dei revisori dei conti;

f) il Direttore generale.

2. Gli organi dell'Istituto di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 durano in carica quattro anni.

ART. 6.

1. I soci si distinguono in onorari, ordinari e sostenitori.

2. Possono essere soci dell'Istituto cittadini italiani e stranieri in possesso dei diritti civili e politici, nonché enti pubblici e privati in persona di un rappresentante all'uopo delegato.

3. Tutti i soci partecipano all'Assemblea con diritto di voto.

4. La qualità di socio è incompatibile con quella di dipendente con rapporto d'impiego dell'Istituto o con la posizione di titolare di una lite attiva o passiva con l'Istituto stesso.

5. Lo statuto, per quanto non previsto dalla presente legge, stabilisce i requisiti e le modalità per l'ammissione dei soci nelle singole categorie, i relativi diritti, nonché i casi di decadenza; può altresì prevedere altre forme di adesione all'Istituto o di collaborazione per cittadini italiani e stranieri, nonché per associazioni o istituzioni culturali che operino nella stessa area scientifica.

ART. 7.

1. L'Assemblea, composta dai soci onorari, ordinari e sostenitori, si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e in seduta straordinaria per le altre deliberazioni di sua competenza e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci ordinari.

2. L'Assemblea:

a) elegge a scrutinio segreto sei componenti del Consiglio d'amministrazione, un membro del Collegio dei revisori e i componenti del Consiglio scientifico;

b) adotta i bilanci preventivi e consuntivi;

c) adotta lo statuto e le relative modifiche;

d) nomina i soci onorari e ammette i soci ordinari su proposta del Consiglio d'amministrazione;

e) può eleggere un Presidente onorario dell'Istituto.

3. Le delibere di cui al comma 2 lettere b) e c), sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante.

ART. 8.

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio d'amministrazione con la maggioranza dei due terzi. Qualora sia eletto un componente del Consiglio stesso, questi viene sostituito, secondo le procedure previste dall'articolo 7.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio d'amministrazione e il Consiglio scientifico; può prendere, in via di urgenza, tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio d'amministrazione, salvo a sottoporle, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima successiva seduta.

ART. 9.

1. Il Consiglio d'amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Istituto ed è composto da dieci membri, di cui quattro nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione rispettivamente dei Ministri degli affari esteri, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per i beni culturali e ambientali e per la funzione pubblica, e sei eletti dall'Assemblea.

2. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Vice Presidente con funzioni vicarie del Presidente.

ART. 10.

1. Il Consiglio d'amministrazione:

a) approva il programma annuale d'azione, sulla base degli indirizzi culturali e scientifici stabiliti dal Consiglio scientifico;

b) propone all'Assemblea i progetti di statuto e delle sue modifiche e predispone i bilanci preventivi e consuntivi;

c) adotta i regolamenti del personale e di organizzazione dei servizi;

d) ammette i soci sostenitori, formula proposte all'Assemblea per il conferimento della qualità di socio onorario e per l'ammissione dei soci ordinari;

e) stabilisce le quote annue di iscrizione dei soci ordinari e dei soci sostenitori;

f) delibera l'alienazione e l'acquisto di immobili, titoli azionari e obbligazionari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;

g) delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie attivi e passivi, nonché sulle transazioni;

h) verifica la rispondenza dei risultati della gestione al programma d'azione;

i) compie ogni altro atto ad esso demandato dalla presente legge o dai regolamenti.

2. I regolamenti adottati ai sensi del comma 1, lettera c), sono sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

ART. 11.

1. Il Consiglio scientifico, composto da non più di venti membri scelti tra personalità della cultura che possano dare contributi significativi al perseguimento delle finalità dell'Istituto, ne determina gli indirizzi culturali e scientifici, nel rispetto della specificità e dell'autonomia dei diversi settori di ricerca e di attività ed esprime il proprio parere sulle iniziative più rilevanti e su ogni questione che gli venga sottoposta dal Consiglio d'amministrazione.

2. I membri del Consiglio scientifico sono eletti dall'Assemblea dei soci.

3. Il Consiglio scientifico può organizzare la propria attività in sezioni o gruppi di lavoro in relazione agli affari trattati.

ART. 12.

1. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi, di cui uno designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, uno dal Ministero degli affari esteri ed il terzo eletto dall'Assemblea dei soci scelto tra iscritti all'albo dei revisori dei conti.

ART. 13.

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le misure delle indennità di carica del Presidente e dei membri del Collegio dei revisori, nonché dei gettoni di presenza spettanti ai componenti del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio scientifico, tenuto anche conto dei risultati di gestione dell'Istituto.

ART. 14.

1. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio d'amministrazione, con contratto di diritto privato della durata massima di cinque anni rinnovabile, a dirigenti in servizio presso l'Istituto o presso amministrazioni pubbliche od anche a persone diverse in possesso dei requisiti di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere. Si applicano al Direttore generale i limiti di età previsti per i dirigenti della pubblica amministrazione ai fini del pensionamento.

2. Al Direttore generale spettano le seguenti funzioni:

a) curare l'attuazione dei programmi deliberati dal Consiglio d'amministrazione;

b) provvedere alla gestione finanziaria, tecnica, amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano

l'Istituto verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

c) adempiere alle altre attribuzioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle attribuite agli altri organi dell'Istituto.

3. Il Direttore generale è responsabile della gestione e dei relativi risultati e partecipa alle sedute del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo e con le funzioni di segretario.

ART. 15.

1. In attesa della costituzione degli organi ordinari dell'Istituto di cui all'articolo 5, comma 1, è istituita una gestione transitoria per gli atti di ordinaria amministrazione e per gli adempimenti propedeutici alla costituzione degli organi stessi. Tale gestione è affidata ai Presidenti dei due enti soppressi ovvero, in caso di indisponibilità di uno di essi o di ambedue, a persona o persone nominate con decreto del Ministro degli affari esteri.

ART. 16.

1. In sede di prima attuazione della presente legge sono considerati soci dell'Istituto, aventi titolo a partecipare all'Assemblea, i soci onorari, ordinari, effettivi e sostenitori dei due enti soppressi, risultanti tali alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che, entro trenta giorni dalla predetta data, abbiano presentato o fatto pervenire ai rispettivi Presidenti dichiarazione scritta attestante la volontà di non mantenere la qualità di soci dell'Istituto, ferme restando le quote di associazione già stabilite per l'anno 1995. I soci ordinari dell'Istituto Italiano

per il Medio ed Estremo Oriente e quelli effettivi dell'Istituto Italo-Africano confluiscono nella categoria dei soci ordinari dell'Istituto.

2. Entro i successivi trenta giorni i due Presidenti convocano l'Assemblea mediante avviso per lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, ai soci indicati al comma 1, spedita almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione.

3. L'Assemblea, per la cui validità occorre la presenza di almeno la metà dei suoi membri in prima convocazione e di un terzo in seconda convocazione, elegge il presidente della seduta e procede alla elezione dei componenti degli organi previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a).

4. Ogni socio vota per tre nominativi per l'elezione dei componenti del Consiglio d'amministrazione, per un solo nominativo per l'elezione del membro del Collegio dei revisori e per dieci nominativi per l'elezione dei componenti del Consiglio scientifico. È ammesso il voto per delega con un massimo di quattro deleghe allo stesso socio.

5. Fino alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto, continuano ad operare i collegi dei revisori dei conti in carica presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I contratti dei Direttori generali in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge sono risolti di diritto all'atto della nomina del Direttore generale dell'Istituto, ove non siano scaduti in precedenza.

ART. 17.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, l'Istituto subentra ai due enti soppressi quale destinatario dei contributi previsti per il triennio 1995-1997 nella Tabella triennale di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948 e successive modificazioni.

2. A decorrere dall'anno 1998 il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto è determinato esclusivamente ai

sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. È autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni nell'anno 1996 e di lire 800 milioni nell'anno 1997 per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto per gli stessi anni.

ART. 18.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.685 milioni per l'anno 1995, in lire 1.600 milioni per il 1996 e in lire 900 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

riconosciuta l'importanza del processo di fusione fra ISMEO e IIA, nel nuovo Istituto italiano per l'Africa e l'O-

riente (Is.I.A.O.) e la necessità del mantenimento e della valorizzazione del loro patrimonio culturale;

rilevato che le risorse destinate al nuovo istituto incidono significativamente sulla dotazione complessiva della tabella di cui alla legge n. 948 del 1982, prorogando, sia pure temporaneamente, un meccanismo di finanziamento ritenuto necessario di correzioni anche dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame del parere sullo schema della medesima tabella, svoltosi in Commissione esteri nel febbraio 1995;

ritenuto altresì che tale situazione sia ulteriormente aggravata dalle proposte contenute nel disegno di legge finanziaria che prevedono un taglio del 20 per cento dei fondi destinati agli enti internazionalistici, con ciò mettendone in discussione la stessa sopravvivenza;

invita il Governo:

a raccogliere l'esigenza, connessa all'approvazione del disegno di legge n. 2848, di riesaminare la ripartizione dei fondi destinati agli enti internazionalistici, emanando un nuovo decreto ministeriale con la tabella di cui alla legge n. 948 del 1982, per il triennio 1996-1998;

ad accogliere, nel corso del dibattito parlamentare sul disegno di legge finanziaria, le proposte che il Parlamento riterrà opportuno avanzare per il mantenimento, anche negli anni successivi, delle risorse già previste per il triennio 1995-1997 dalla tabella di cui alla legge n. 948 del 1982.

(9/2848/1)

« De Biase Gaiotti, Menegon, Stornello ».

**DISEGNO DI LEGGE S. 2133. — CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1995,
N. 397, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA NAU-
TICA DA DIPORTO (APPROVATO DAL SENATO) (3254)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 397, recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 luglio 1995, n. 307.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Disposizione transitoria).

1. Tutti i motori aventi cilindrata non superiore a 1400 cc., se a carburazione a

due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a ciclo diesel, omologati per una potenza non superiore a 55,15 KW o a 75 CV e acquistati nel periodo compreso tra il 21 aprile 1995 e il 22 giugno 1995, ovvero per i quali sia stata presentata, entro quest'ultima data, denuncia di depotenziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 10-bis, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, possono essere condotti senza abilitazione fino al 31 ottobre 1995.

ARTICOLO 2.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1846 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO ED USO DI ARMI CHIMICHE E SULLA LORO DISTRIBUZIONE, CON ANNESSI, FATTA A PARIGI IL 13 GENNAIO 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (2993)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXI della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella Tabella 1 dell'Annesso sui composti chimici della Convenzione, nonché di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche.

2. Le attività che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati Parte,

consentite ai sensi della Parte VI dell'Annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 5.

4. Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del Comitato previsto dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il Comitato, quando è chiamato ad esprimere il suo parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, è integrato da un rappresentante del Ministero della sanità e può avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca.

ART. 4.

1. L'importazione e l'esportazione nei confronti dei Paesi non Parte della Convenzione dei composti chimici elencati nelle Tabelle 2 e 3 dell'Annesso della Convenzione sono soggette ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, in conformità a quanto disposto dalle Parti VII e VIII dell'Annesso sulle verifiche della Convenzione stessa, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3, comma 4.

ART. 5.

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Comitato consultivo cui spetta esprimere pareri al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 3, comma 3.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica dirigenziale, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, interno, difesa, sanità e università e ricerca scientifica e tecnologica. Nello stesso decreto sono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi.

3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di tre esperti del settore designati dai Ministri della difesa, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nominati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato l'importo del gettone di presenza per la partecipazione di detti esperti alle riunioni del Comitato.

4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 6.

1. Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati e le informazioni richiesti dall'articolo VI e dall'Annesso sulle verifiche della Convenzione di cui all'articolo 1 tutti i soggetti che:

a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione i composti chimici elencati nelle Tabelle 1 e 2 dell'Annesso sui composti chimici della Convenzione;

b) producono i composti chimici elencati nella Tabella 3 dell'Annesso sui composti chimici della Convenzione;

c) svolgono le attività elencate nella parte IX dell'Annesso sulle verifiche della Convenzione stessa.

2. Le informazioni e i dati utili ai fini delle dichiarazioni iniziali debbono essere forniti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dai soggetti di cui al comma 1 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità e procedure prescritte dalla commissione preparatoria dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche; essi saranno aggiornati alle scadenze che saranno stabilite nel decreto interministeriale di cui all'articolo 15.

ART. 7.

1. L'Autorità nazionale di cui all'articolo 9 e le amministrazioni interessate assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio degli adempimenti di rispettiva competenza per l'applicazione della presente legge, conformemente alle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali o sul segreto d'ufficio.

ART. 8.

1. Le persone fisiche, gli enti o le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e del nucleo di scorta nei luoghi da ispezionare in esecuzione degli obblighi previsti dalla Convenzione, nonché ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire, su richiesta, tutte le informazioni che si rendano necessarie per il buon esito dell'ispezione stessa.

ART. 9.

1. Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della Convenzione, il Ministero degli affari esteri è designato come Autorità

nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero. Per gli adempimenti di rispettiva competenza, può essere richiesta altresì la collaborazione di altri Ministeri interessati.

ART. 10.

1. Chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque usa i composti chimici di cui alla Tabella 1 allegata alla Convenzione, in violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 100 a 500 milioni di lire.

2. Chiunque importa o esporta i composti chimici di cui alle Tabelle 2 e 3 allegate alla Convenzione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50 a 250 milioni di lire.

3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222, e successive modificazioni.

ART. 11.

1. Chiunque omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

ART. 12.

1. Chiunque impedisce l'esecuzione della ispezione di cui all'articolo 8 o

comunque ne ostacola l'effettuazione è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che compongono la scorta del nucleo ispettivo presentano immediatamente un rapporto al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, il quale, ascoltati i soggetti che si siano opposti all'ispezione, ne dispone l'esecuzione coatta entro 48 ore.

ART. 13.

1. È punito con le sanzioni di cui all'articolo 10 il cittadino italiano che commette all'estero una delle violazioni ivi previste.

ART. 14.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto interministeriale, adottato di concerto tra i Ministeri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della difesa, dell'interno, della sanità e dell'u-

niversità e della ricerca scientifica e tecnologica, per disciplinare, in particolare, le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4, i termini entro cui i relativi procedimenti si concluderanno con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 nonché i soggetti, le forme e le modalità per l'esercizio del controllo e delle verifiche previsti dall'articolo VI della Convenzione e relativi annessi.

ART. 16.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

nell'approvare lo strumento di ratifica della Convenzione contro le armi chimiche,

impegna il Governo

a sollecitare, per via diplomatica, analoga ratifica da parte dei tutti gli stati firmatari, in modo da poter raggiungere al più presto il *quorum* di ratifiche necessarie all'entrata in vigore della Convenzione stessa, con particolare riferimento ai paesi, — quali Usa e Russia — maggiori produttori di tali armi.

(9/2933/1)

« De Biase Gaiotti, Ruffino,
Chiavacci, Fassino, Grassi,
Pezzoni ».

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 359-B — SENATORI CAVAZZUTI
ED ALTRI — NORME PER LA CONCORRENZA E LA
REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.
ISTITUZIONE DELLA AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ (APPROVATA DAL SE-
NATO, MODIFICATA DALLA CAMERA E NUOVAMENTE
MODIFICATA DAL SENATO) (2231-B)**

ARTICOLI 1 e 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO MODIFICATO DAL SENATO**ART. 1.***(Finalità).*

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati « servizi », nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 2.*(Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità).*

1. Sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.

2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.

3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.

4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono definite da normative particolari che tengono conto delle specificità di ciascun settore sulla base dei principi generali del presente articolo. La presente legge disciplina nell'articolo 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.

5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.

6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e

di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel

minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tec-

nologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

b) propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte

di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37 nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera h);

h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;

i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo

svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione dei regolamenti di servizio di cui al comma 37;

n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consi-

glio dei ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di *standards* dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.

13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere b), d) e o) del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.

14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche ad ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.

15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera e), che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del *price-cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a *standards* prefissati per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

a) richiede ai soggetti esercenti il servizio informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza, da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a

lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a sei mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

21. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.

22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.

23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinate audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi.

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità, nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le ottanta unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto

collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.

29. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

30. Ciascuna Autorità può assumere, in numero non superiore a quaranta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni, nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte.

31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari,

nel minimo, a 5 milioni di lire e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dall'applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.

33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di trenta giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.

35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.

36. L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli

obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.

37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:

a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

39. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità.

40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

41. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 1 e 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere le parole: ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito.

1. 1.

Luigi Marino, Carazzi.

Al comma 2, sopprimere la parola: ivi.

1. 3. Carazzi, Luigi Marino, Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, sopprimere le parole: ai soli fini del presente comma.

1. 5.

Carazzi, Luigi Marino.

ART. 2.

Al comma 2, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: della presente legge.

2. 1. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: della presente legge.

2. 2. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 48 mesi.

2. 44. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: sette anni con la seguente: quattro anni.

2. 7. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 49 mesi.

2. 43. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 50 mesi.

2. 42. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 51 mesi.

2. 41. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 52 mesi.

2. 40. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 53 mesi.

2. 39. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 54 mesi.

2. 38. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 55 mesi.

2. 37. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 56 mesi.

2. 36. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 57 mesi.

2. 35. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 58 mesi.

2. 34. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 59 mesi.

2. 33. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 60 mesi.

2. 32. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, sostituire la parola: sette anni con la seguente: cinque anni.

- * 2. 3. Mario Caruso, Manzoni, Urso.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: sette anni con la seguente: cinque anni.

- * 2. 4. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo, Carazzi, Luigi Marino.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 61 mesi.

2. 31. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 62 mesi.

2. 30. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 63 mesi.

2. 29. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 64 mesi.

2. 28. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 65 mesi.

2. 27. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 66 mesi.

2. 26. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 67 mesi.

2. 25. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 68 mesi.

2. 24. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 69 mesi.

2. 23. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 70 mesi.

2. 22. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 71 mesi.

2. 21. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 72 mesi.

2. 20. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: sette anni con la seguente: sei anni.

2. 5. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 73 mesi.

2. 19. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 74 mesi.

2. 18. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 75 mesi.

2. 17. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 76 mesi.

2. 16. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 77 mesi.

2. 15. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 78 mesi.

2. 14. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 79 mesi.

2. 13. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 80 mesi.

2. 12. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 81 mesi.

2. 11. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 82 mesi.

2. 10. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 83 mesi.

2. 9. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: sette anni con le seguenti: 84 mesi.

2. 8. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

2. 49. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

2. 47. Marino, Carazzi, Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

2. 45. Marino, Carazzi, Boghetta, Galdelli, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente.

2. 50. Luigi Marino, Carazzi, Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga confermata una incompatibilità con la utilità generale.

2. 96. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano individuate discordanze con la pubblica utilità.

2. 97. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano individuati motivi di discordanze con la pubblica utilità.

2. 98. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano individuati contrasti con la pubblica utilità.

2. 99. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano riconosciute discordanze con la utilità generale.

2. 100. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga riconosciuta una incompatibilità con la utilità generale.

2. 101. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano riconosciute discordanze con la utilità generale.

2. 102. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano identificate discordanze con la utilità generale.

2. 103. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga identificata una incompatibilità con la utilità generale.

2. 104. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano palesate discordanze con la utilità generale.

2. 105. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga palesata una incompatibilità con la utilità generale.

2. 106. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla

fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano dimostrate discordanze con la utilità generale.

2. 107. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga dimostrata una incompatibilità con la utilità generale.

2. 108. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano avvalorate discordanze con la utilità generale.

2. 109. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga avvalorata una incompatibilità con la utilità generale.

2. 110. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano accreditate discordanze con la utilità generale.

2. 111. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga accreditata una incompatibilità con la utilità generale.

2. 112. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta si manifestino discordanze con la utilità generale.

2. 113. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta si manifesti una incompatibilità con la utilità generale.

2. 114. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano suffragate discordanze con la utilità generale.

2. 115. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga suffragata una incompatibilità con la utilità generale.

2. 116. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqual-

volta vengano confermate discordanze con la utilità generale.

2. 117. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga confermata una incompatibilità con la utilità generale.

2. 118. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano individuate palesi discordanze con la pubblica utilità.

2. 119. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano individuati palesi motivi di discordanza con la pubblica utilità.

2. 120. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano individuati palesi contrasti con la pubblica utilità.

2. 121. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano riconosciute palesi discordanze con la utilità generale.

2. 122. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga riconosciuta una palese incompatibilità con la utilità generale.

2. 123. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano riconosciute palesi discordanze con la utilità generale.

2. 124. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano identificate palesi discordanze con la utilità generale.

2. 125. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga identificata una palese incompatibilità con la utilità generale.

2. 126. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano dimostrate palesi discordanze con la utilità generale.

2. 127. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqual-

volta venga dimostrata una palese incompatibilità con la utilità generale.

2. 128. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano avvalorate palesi discordanze con la utilità generale.

2. 129. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga avvalorata una palese incompatibilità con la utilità generale.

2. 130. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano accreditate palesi discordanze con la utilità generale.

2. 131. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga accreditata una palese incompatibilità con la utilità generale.

2. 132. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta si manifestino palesi discordanze con la utilità generale.

2. 133. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta si manifesti una palese incompatibilità con la utilità generale.

2. 134. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano suffragate palesi discordanze con la utilità generale.

2. 135. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga suffragata una palese incompatibilità con la utilità generale.

2. 136. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano confermate palesi discordanze con la utilità generale.

2. 137. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga confermata una palese incompatibilità con la utilità generale.

2. 138. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla

fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano individuate manifeste discordanze con la pubblica utilità.

2. 139. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano individuati manifesti motivi di discordanza con la pubblica utilità.

2. 140. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano individuati manifesti contrasti con la pubblica utilità.

2. 141. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano riconosciute manifeste discordanze con la utilità generale.

2. 142. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga riconosciuta una manifesta incompatibilità con la utilità generale.

2. 143. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqual-

volta vengano riconosciute manifeste discordanze con la utilità generale.

2. 144. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano identificate manifeste discordanze con la utilità generale.

2. 145. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga identificata una manifesta incompatibilità con la utilità generale.

2. 146. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano palesate manifeste discordanze con la utilità generale.

2. 147. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga palesata una manifesta incompatibilità con la utilità generale.

2. 148. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano dimostrate manifeste discordanze con la utilità generale.

2. 149. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga dimostrata una manifesta incompatibilità con la utilità generale.

2. 150. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano avvalorate manifeste discordanze con la utilità generale.

2. 151. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga avvalorata una manifesta incompatibilità con la utilità generale.

2. 152. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano accreditate manifeste discordanze con la utilità generale.

2. 153. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga accreditata una manifesta incompatibilità con la utilità generale.

2. 154. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano suffragate manifeste discordanze con la utilità generale.

2. 155. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga suffragata una manifesta incompatibilità con la utilità generale.

2. 156. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano confermate manifeste discordanze con la utilità generale.

2. 157. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga confermata una manifesta incompatibilità con la utilità generale.

2. 158. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano individuate chiare discordanze con la utilità generale.

2. 159. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla

fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano individuati chiari motivi di discordanza con la pubblica utilità.

2. 160. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano individuati chiari contrasti con la pubblica utilità.

2. 161. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano riconosciute chiare discordanze con la utilità generale.

2. 162. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga riconosciuta una chiara incompatibilità con la utilità generale.

2. 163. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano riconosciute chiare discordanze con la utilità generale.

2. 164. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano identificate chiare discordanze con la utilità generale.

2. 165. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga identificata una chiara incompatibilità con la utilità generale.

2. 166. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano palesate chiare discordanze con la utilità generale.

2. 167. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga palesata una chiara incompatibilità con la utilità generale.

2. 168. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano dimostrate chiare discordanze con la utilità generale.

2. 169. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga dimostrata una chiara incompatibilità con la utilità generale.

2. 170. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqual-

volta vengano avvalorate chiare discordanze con la utilità generale.

2. 171. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga avvalorata una chiara incompatibilità con la utilità generale.

2. 172. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano accreditate chiare discordanze con la utilità generale.

2. 173. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga accreditata una chiara incompatibilità con la utilità generale.

2. 174. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta si manifestino discordanze con la utilità generale.

2. 175. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta si manifesti una chiara incompatibilità con la utilità generale.

2. 176. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano suffragate chiare discordanze con la utilità generale.

2. 177. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga suffragata una chiara incompatibilità con la utilità generale.

2. 178. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano confermate chiare discordanze con la utilità generale.

2. 179. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano confermate discordanze con la utilità generale.

2. 180. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga suffragata una incompatibilità con la utilità generale.

2. 181. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla

fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano suffragate discordanze con la utilità generale.

2. 182. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta si manifesti una incompatibilità con la utilità generale.

2. 183. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta si manifestino discordanze con la utilità generale.

2. 184. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga accreditata una incompatibilità con la utilità generale.

2. 185. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano accreditate discordanze con la utilità generale.

2. 186. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqual-

volta venga avvalorata una incompatibilità con la utilità generale.

2. 187. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano avvalorate discordanze con la utilità generale.

2. 188. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga dimostrata una incompatibilità con la utilità generale.

2. 189. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano dimostrate discordanze con la utilità generale.

2. 190. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga palesata una incompatibilità con la utilità generale.

2. 191. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano palesate discordanze con la utilità generale.

2. 192. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga identificata una incompatibilità con la utilità generale.

2. 193. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano identificate discordanze con la utilità generale.

2. 194. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano riconosciute discordanze con la utilità generale.

2. 195. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga riconosciuta una incompatibilità con la utilità generale.

2. 196. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano riconosciute discordanze con la utilità generale.

2. 197. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano individuati contrasti con la pubblica utilità.

2. 198. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano individuati motivi di discordanza con la pubblica utilità.

2. 199. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta vengano individuate discordanze con la pubblica utilità.

2. 200. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ogniqualvolta venga confermata una chiara incompatibilità con la utilità generale.

2. 201. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: ove si ritengano non osservati i criteri e principi della presente legge.

2. 52.

Luigi Marino, Carazzi.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla

fine del comma con le seguenti: per motivi di utilità generale.

2. 53. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine del comma con le seguenti: motivando le ragioni.

2. 54. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole: gravi e rilevanti.

2. 231. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole: gravi e rilevanti, con la seguente: straordinari.

2. 232. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: gravi e rilevanti, con la seguente: importanti.

2. 233. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: gravi e rilevanti, con la seguente: considerevoli.

2. 234. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole gravi e.

2. 55. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola gravi con la seguente: consistenti.

2. 56. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole: e rilevanti.

2. 57. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: rilevanti, con la seguente: consistenti.

2. 235. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole: di utilità generale.

2. 58. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sopprimere la parola: generale.

2. 61. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: generale, con la seguente: pubblica.

2. 236. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 23, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: trenta.

2. 67. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 23, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: quaranta.

2. 66. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 23, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: cinquanta.

2. 65. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 23, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.

2. 64. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 23, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: settanta.

2. 63. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 23, primo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: ottanta.

2. 62. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: dall'avvenuta nomina con le seguenti: dalla loro costituzione.

2. 68. Luigi Marino, Carazzi.

Al comma 30, dopo le parole: Ciascuna Autorità inserire le seguenti: fino al completamento della pianta organica.

2. 69. Luigi Marino, Carazzi, Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 30, sopprimere le parole da: che possono fino alla fine.

2. 74. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 30, sopprimere le parole: per non più di due volte.

2. 71. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 30, sostituire le parole: per non più di due volte *con le seguenti:* una sola volta.

- * 2. 72. Luigi Marino, Carazzi, Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 30, sostituire le parole: per non più di due volte *con le seguenti:* una sola volta.

- * 2. 73. Mario Caruso, Manzoni, Urso.

Al comma 30, aggiungere in fine, le parole: nell'osservanza del divieto di cui al precedente comma 9.

2. 93. Luigi Marino, Carazzi.

Al comma 30, aggiungere in fine, le seguenti parole: di seguito.

2. 94. Luigi Marino, Carazzi.

Al comma 38, all'alinea, sopprimere le parole: per ciascuna Autorità.

2. 75. Luigi Marino, Carazzi, Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 38, all'alinea, sostituire le parole: per ciascuna Autorità, *con le seguenti:* in totale, da suddividere tra le diverse Autorità secondo criteri individuati dal Presidente del Consiglio.

2. 202. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 38, all'alinea, sostituire le parole: per ciascuna Autorità, *con le seguenti:* in totale, da suddividere tra le diverse Autorità secondo criteri individuati dai Ministri del tesoro, del bilancio e delle finanze.

2. 203. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 38, all'alinea, sostituire le parole: per ciascuna Autorità, *con le seguenti:* in totale, da suddividere tra le diverse Autorità secondo criteri individuati, in maniera concertata, dai Ministri del tesoro, del bilancio e delle finanze.

2. 204. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 38, all'alinea, sostituire le parole: per ciascuna Autorità, *con le seguenti:* in totale, da suddividere tra le diverse Autorità secondo criteri individuati dal Ministro delle finanze.

2. 205. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 38, all'alinea, sostituire le parole: per ciascuna Autorità, *con le seguenti:* in totale, da suddividere tra le diverse Autorità secondo criteri individuati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. 206. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 38, all'alinea, sostituire le parole: per ciascuna Autorità, *con le seguenti:* in totale, da suddividere tra le diverse Autorità secondo criteri individuati dal Ministro del tesoro.

2. 207. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 38, all'alinea, sostituire le parole: per ciascuna Autorità, con le seguenti: in totale, da suddividere tra le diverse Autorità.

2. 208. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 38, all'alinea, sostituire le parole: per ciascuna Autorità, con le seguenti: complessivamente, da suddividere fra tutte le Autorità.

2. 209. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 38, all'alinea, sostituire le parole: per ciascuna Autorità, con le seguenti: in totale, da suddividere tra tutte le Autorità.

2. 210. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 38, all'alinea, sostituire le parole: per ciascuna Autorità con le seguenti: nel complesso.

2. 76. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 38, all'alinea, sostituire le parole: per ciascuna Autorità con la seguente: complessivi.

2. 77. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 38, all'alinea, sostituire le parole per ciascuna Autorità con la seguente complessivamente.

2. 78. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 38, all'alinea, sostituire le parole per ciascuna Autorità con le seguenti in totale.

2. 79. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Sopprimere il comma 39.

2. 80. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire le parole: Ministro delle finanze con le seguenti: Presidente del Consiglio.

2. 81. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire le parole delle finanze con le seguenti: dell'industria.

2. 82. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire le parole: delle finanze con le seguenti: del tesoro e del bilancio.

2. 83. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire le parole: delle finanze con le seguenti: del tesoro.

2. 84. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire le parole: delle finanze con le seguenti: del bilancio.

2. 85. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, dopo le parole: delle finanze inserire le seguenti: d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e dell'industria.

2. 86. Carazzi, Luigi Marino.

Al comma 39, dopo le parole: delle finanze inserire le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti.

2. 87.

Carazzi, Luigi Marino.

Al comma 39, sostituire le parole: è autorizzato ad adeguare, con la seguente: adegua.

2. 211. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire le parole: è autorizzato ad adeguare, con la seguente: conforma.

2. 212. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire le parole: è autorizzato ad adeguare, con la seguente: può conformare.

2. 213. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire le parole: è autorizzato ad adeguare, con la seguente: riequipara.

2. 214. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire le parole: è autorizzato ad adeguare, con la seguente: può riequiparare.

2. 215. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire le parole: è autorizzato ad, con la seguente: può.

2. 216. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire le parole: ad adeguare con le seguenti: a determinare.

2. 88.

Carazzi, Luigi Marino.

Al comma 39, sostituire le parole: agli oneri atti a coprire le effettive spese, con le seguenti: ai costi.

2. 217. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire le parole: agli oneri atti a coprire le effettive spese, con le seguenti: ai costi effettivi.

2. 218. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire le parole: agli oneri atti a coprire le effettive spese, con le seguenti: ai comprovati costi.

2. 219. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire le parole: agli oneri atti a coprire le effettive spese, con le seguenti: ai reali costi.

2. 220. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire le parole: agli oneri atti a coprire le effettive spese, con le seguenti: ai costi certificati.

2. 221. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire le parole: agli oneri atti a coprire le, con la seguente: alle.

2. 222. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sopprimere le parole da: in relazione fino alla fine del comma.

2. 92. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire la parola: coprire, con la seguente: rimborsare.

2. 223. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire la parola: coprire, con la seguente: indennizzare.

2. 224. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire la parola: coprire, con la seguente: rifondere.

2. 225. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire la parola: coprire, con la seguente: compensare.

2. 226. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire la parola: coprire, con la seguente: risarcire.

2. 227. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire la parola: coprire, con la seguente: remunerare.

2. 228. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sostituire la parola: coprire, con la seguente: retribuire.

2. 229. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 39, sopprimere la parola: effettive.

2. 89. Carazzi, Luigi Marino.

Al comma 39, sopprimere le parole: di funzionamento di ciascuna Autorità.

2. 90. Carazzi, Luigi Marino.

Al comma 39, sopprimere le parole: di ciascuna Autorità.

2. 91. Carazzi, Luigi Marino.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta dell'8 novembre 1995.**

Bassi Lagostena, Bracco, Canesi, Cecchi, Evangelisti, Gori, Gubert, Leonardelli, Manzini, Martusciello, Matteoli, Morselli, Novi, Olivo, Parisi, Perale, Pinto, Porcari, Provera, Tofani.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 7 novembre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SCOCA: « Integrazioni alle norme relative alle prove per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche » (3351);

MARENCO: « Modifica all'articolo 99 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernente il comando delle navi addette al servizio di pilotaggio portuale » (3352);

POLLI: « Incentivi alle imprese per l'attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante norme per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro » (3353);

POLLI: « Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguar-

danti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro » (3354);

MELUZZI ed altri: « Modifiche alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante ordinamento della professione di psicologo » (3355);

ODORIZZI: « Interventi urgenti per la transitabilità della via Krupp nell'isola di Capri » (3356).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 23 ottobre 1995, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 26 settembre 1995, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Giuseppe TATARELLA, nella sua qualità di ministro delle poste e telecomunicazioni *pro tempore*.

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In data 25 ottobre 1995, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte

della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Giuseppe Soriero, in sostituzione del deputato Franco Bassanini, dimissionario.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 novembre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante « Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato », la relazione — predisposta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria — sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della citata legge al 31 luglio 1995 (doc. XLIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 20 ottobre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 ottobre 1995.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 2 novembre 1995, ha trasmesso — in base alla delega a lui attribuita, congiuntamente al ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 28 ottobre 1995 — ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza in

merito agli scioperi proclamati per il mese di novembre 1995 nel settore dei servizi gestiti dall'ENEL SpA.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 357, recante: « Disposizioni urgenti in materia di finanza locale », le relazioni presentate dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche intrapresi per l'anno 1995.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione da consigli regionali.

Sono pervenuti alla Presidenza della Camera voti dai seguenti consigli regionali:

dal consiglio regionale della regione Lombardia, il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso il 10 ottobre 1995, concernente l'impegno della Giunta ad assumere una politica costruttiva, volta a superare ogni condizione di emarginazione nei confronti degli immigrati regolari;

dal consiglio regionale della Toscana, il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 26 luglio 1995, concernente l'obiezione di coscienza ed il servizio civile.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 3 novembre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 19 ottobre 1995.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 3 novembre 1995, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di San Fili (Cosenza) e di Gorla Maggiore (Varese).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

